

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 467

del 3.12.2003

O G G E T T O

Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2004. Conferma dell'aliquota vigente per l'anno 2003.

L'anno duemilatre, il giorno tre del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata l'11.12.2003

LA GIUNTA COMUNALE

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, lett. f, del T. U. EE. LL. n° 267/2000 che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione dell'aliquota dei tributi comunali;

Premesso che il D.Lgvo 28/09/98 n. 360 in attuazione della delega conferita dal Parlamento al Governo con i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27/12/97, n. 449, consente ai Comuni l'applicazione di una addizionale comunale da gravare sui redditi complessivi assoggettati ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

Che detta addizionale non può eccedere complessivamente il 5 ‰, in un triennio 1999 2000 - 2001, con un limite annuo del 2 ‰;

Che la stessa non opera nei confronti di coloro le cui detrazioni d'imposta spettanti, assorbono l' IRPEF dovuta, con la conseguenza di esentare i redditi minimi, come pure non sono tassabili i redditi soggetti a tassazione separata, quali: trattamento di fine rapporto di lavoro, arretrati di lavoro dipendente, ecc. ;

Che la stessa va versata in un'unica soluzione per la generalità dei contribuenti, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre per i possessori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati il prelievo sarà effettuato in un massimo di 11 rate dal datore di lavoro, successivamente all'atto del conguaglio di fine d'anno ovvero, in caso di cessazione di rapporto, contestualmente alla data di cessazione ed in unica soluzione, (art. 6, comma 12, legge 488/99);

Dato atto:

- che l'art. 27, comma 8, legge 448/2001 ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione, con decorrenza dal 01 Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione;
- che l'art. 3, comma 1, lett. a) legge n° 289/2002 (Finanziaria 2003) ha stabilito che gli aumenti delle addizionali all'IRPEF, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, deliberati successivamente al 29 Settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino all'accordo in sede di conferenza unitaria tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

Che per l'anno d'imposta 2003, ha confermato l'aliquota del 3 ‰, deliberata per l'anno 2002;

Visto l'art. 53 della Costituzione per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

Ritenuto necessario dover confermare per l'anno 2004 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. del 3 ‰, per non inasprire ulteriormente il carico fiscale dei contribuenti molfettesi;

Dato atto che detta addizionale non va versata se l'importo, per l'anno di competenza, non supera € 10,33, agevolando così i titolari di redditi minimi;

Visto il D. Lgvo 28/09/1998, n. 360;
Visto la legge n. 448/2001;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Per l'anno d'imposta 2004, l'aliquota dell'addizionale Comunale all' IRPEF resta confermata al **3 ‰**.
- 2) Pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico di cui al Decreto del Ministero dell'Economia, 31 Maggio 2002.
- 3) Nominare responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Lopopolo.
- 4) Trasmettere la presente deliberazione al Capo Settore Economico - Finanziario e al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e i successivi adempimenti.